CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 8 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

Corrispettivi di costruzione

In corrispettivo degli oneri assunti colla presente convenzione, il Governo paghera' alla Societa' Mediterranea una somma complessiva di lire ventimilioni e quattrocentomila, convertita in sei annualita' di lire tremilioni e quattrocentomila cadauna, da pagarsi entro il mese di luglio degli anni 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 senza detrazione alcuna per tasse ed imposte presenti e future, tenuto conto di quanto e' stabilito, per la prima di tali annualita', al precedente articolo 6.

Le suddette annualita' figureranno fra gli introiti lordi del conto costruzioni della Societa', e quindi contribuiranno, alla determinazione del reddito netto.

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-del-mediterraneo-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)

Mediterraneo)